

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Provincia di Lecco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
475	26-10-2026

Settore 4
Servizio 8 - Tecnico

Responsabile del Servizio 8 - Tecnico - Settore 4

OGGETTO:	DIFFIDA AL COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO ILIAD S.P.A. IN LOCALITA' ROVAGNATE - VIA GIOVANNI XXIII INCARICO PER ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN FAVORE DELL'AVVOCATO TESTA CON STUDIO IN BERGAMO
-----------------	--

Il sottoscritto CAIMI HERMES, Responsabile del Servizio 8 - Tecnico - Settore 4, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 5 Ragioneria del Settore 2;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

DIFFIDA AL COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO ILIAD S.p.A. IN LOCALITA' ROVAGNATE - VIA GIOVANNI XXIII
INCARICO PER ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN FAVORE DELL'AVVOCATO TESTA CON STUDIO IN BERGAMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 13 in data 10.07.2026 (individuazione e nomina capo settore 4 e responsabile del servizio (8) tecnico e del servizio (9) lavori pubblici ambiente – attribuzione incarico di elevata qualificazione;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:

- a) deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2025: *“Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2026 (esercizi finanziari 2026-2027-2028) e relativi allegati”*;
- b) deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 19/12/2025: *“Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) – Bilancio di previsione 2026 (esercizi finanziari 2026-2027-2028)”*;

Visto l'art.183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Premesso che:

- . con istanza pervenuta in data 02.03.2026 con prot. n. 3375 e successiva integrazione in data 18.04.2026 con prot. n. 6138, la società Iliad Italia S.p.A. (C.F. 13970161009), con sede in Milano – Viale Restelli n. 1/a, ha presentato istanza/segnalazione certificata ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003), finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione di un'infrastruttura di comunicazione elettronica (stazione radio base) presso l'area sita nel Comune di La Valletta Brianza (ex Rovagnate) - Via Giovanni XXIII, distinta al fg. 904 mappale n. 2514 sezione A (Rovagnate) del Catasto Terreni.
- . Il Comune, espletata l'istruttoria da parte del competente ufficio tecnico e acquisiti i pareri ambientali previsti dalla normativa vigente (tra cui il parere di ARPA Lombardia), ha adottato la determinazione di conclusione positiva del procedimento, mediante Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, in data 08.06.2026 con prot. n. 8748;

Considerato che in data 20.10.2026, è pervenuto al protocollo dell'Ente (prot. n.16099) un formale **atto di diffida e formale istanza di immediata sospensione cautelativa dei lavori, riesame in autotutela del titolo, inibizione di ulteriori interventi funzionali** all'impianto da parte dell'Avvocato Andrea Fontana per conto di terzi, con il quale si intima al Comune l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione rilasciata e la contestuale sospensione dei lavori di installazione della suddetta antenna, paventando presunti vizi di legittimità e violazioni delle distanze o dei regolamenti locali/regionali (L.R. Lombardia n. 11/2001);

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.115/2026 del 23.10.2026 avente ad oggetto l'atto di indirizzo al fine di affidare un incarico di assistenza e consulenza legale a supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale ed in particolare i punti 2), 3) e 4) della parte dispositiva della citata deliberazione che prevedono quanto segue:

- *di autorizzare il Comune ad attivare ogni opportuna iniziativa a tutela dell'Ente in ordine all'atto di diffida citato in premessa;*
- *di esprimere atto di indirizzo, in assenza di professionalità adeguate all'interno della dotazione organica dell'ente, circa l'attivazione di un incarico di assistenza e consulenza legale a un professionista esterno di comprovata esperienza nel settore del diritto amministrativo e, specificamente, della disciplina edilizia, urbanistica e ambientale legata alle telecomunicazioni, a supporto dell'ufficio tecnico comunale;*
- *di demandare al Responsabile del Servizio (8) Tecnico, l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente*

deliberazione.

Ritenuto necessario avvalersi di un professionista abilitato per lo svolgimento del servizio di assistenza e consulenza legale al fine di svolgere l'attività stragiudiziale di cui alle premesse, ivi compresa la redazione di parere legale in favore dell'Ente;

Rilevato che detto servizio di assistenza e consulenza legale rientra nella casistica dell'art. 56, comma 1, lettera h.2 del codice dei contratti pubblici avendo riscontrato indizi concreti e probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza legale divenga oggetto di procedimento giudiziario;

Dato atto che:

- la casistica dell'art. 56 del D. Lgs 36/2023 costituisce una disciplina più agevole per alcuni contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ma sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nell'art. 4 dello stesso codice;
- in applicazione del principio di proporzionalità, è ammesso l'affidamento diretto degli incarichi legali di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici, in applicazione con quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h.2 possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti a specifico albo;
- all'interno dell'ente non è presente il servizio di avvocatura;
- il servizio in argomento si configura come prestazione di servizi di natura intellettuale, non di generica attività di consulenza;

Visto l'art. 17, comma 1, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che cita testualmente: *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";*

Richiamata la deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023 con la quale è stato previsto che:

- a partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento acquisterà piena efficacia. In particolare, verranno meno i regimi transitori previsti all'articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell'ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.
- a partire dal 1° gennaio 2024, nell'ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora in poi BDNCP) renderà disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 28 del Codice;

Visto il Comunicato ANAC del 10/01/2024 il quale prevede:

- *"...Le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell'operatore economico per le verifiche previste.."*
- *"...L'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo*

delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione...”;

Visto il Comunicato ANAC del 18/12/2024 il quale prevede:

“È prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità:

- *per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;*
- *per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità viene estesa fino al 30/06/2025 anche per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;*
- *per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice prevista dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;*
- *per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;*
- *per gli affidamenti in house.*

Visto il Comunicato ANAC del 18/06/2025 il quale prevede:

“E' prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per:

- *gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;*
- *per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022*

in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.

Visto che a tale scopo è stata interpellata l'Avv. Laura Testa, con studio in Bergamo – Via Verdi n. 2/a, la quale ha trasmesso, con nota pervenuta in data 22.10.2026 con prot. n. 16201, preventivo di spesa e disciplinare di incarico con indicato il compenso spettante per lo svolgimento di tale incarico, dell'importo di **Euro 1.500,00**, a cui vanno aggiunte le spese generali, la cassa e l'imposta per un importo complessivo di **Euro 2.188,68** (C.A. e IVA compresi);

Accertata inoltre la sussistenza della convenienza economica, sia per la congruità del prezzo in atto, sia per ragioni di snellimento dell'azione amministrativa;

Ritenuto:

- di affidare l'incarico di consulenza legale, in quanto tale professionista possiede le capacità necessarie all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento di cui all'oggetto;
- opportuno, altresì, sottoscrivere, con il predetto legale apposito disciplinare di conferimento di incarico;

Accertata inoltre la regolarità contributiva dell'Avv. Laura Testa, con studio in Bergamo – Via Verdi n. 2/a, CF e P.IVA 0289031013, come da Certificato Cassa Forense emesso in data 06.10.2026 con prot. n. 339351/2026;

Dato atto che per l'affidamento dell'incarico, così come previsto della Legge 136/2010 e s.m.i., è stato richiesto il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che è il seguente: **BD83F8F8CD**;

Dato atto che la spesa complessiva di **Euro 2.188,68** (C.A. e inclusi) è da imputare al Piano dei Conti 01.11.1.103.10930.0 Missione 01 Programma 11 del bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026;

Dato atto altresì che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2026;

Richiamato l'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche recante la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che:

- a) a termini della sottosezione di programmazione denominata "Rischi corruttivi e trasparenza" (approvata con deliberazione della giunta comunale n. 36 in data 27.03.2026) facente parte del PIAO 2026-2028, le misure di prevenzione previste per il processo/procedimento afferente all'area oggetto del presente provvedimento sono state attuate;
- b) vengono rispettati gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e dalla sottosezione di programmazione del PIAO 2026-2028 denominata "Rischi corruttivi e trasparenza";

Dato atto del rispetto dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) D.L. 102/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato che:

- il Responsabile del procedimento è lo scrivente, Responsabile del Servizio 9 Lavori pubblici e ambiente;
- la figura del potere sostitutivo è individuata nel segretario dell'Ente;
- lo scrivente non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui alla presente determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

Richiamato:

- il D. Lgs 36 in data 31.03.2023;
- l'art.107 del D.lgs. N. 267 del 18/08/2000 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art.109 del D.lgs. N. 267 del 18/08/2000 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art.183 comma 9, del D.lgs. N. 267 del 18/08/2000 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" del T.U.E.L. n.267/2000, in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art.151, comma 4, del D.lgs. N. 267 del 18/08/2000 per il quale è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria;
- l'art. 192 del D.lgs. N. 267 del 18/08/2000 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per indicare il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuta propria la competenza a procedere;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1° di richiamare tutte le premesse sopra indicate e che costituiscono elemento determinante e specificativo del procedimento;

2° di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 115/2026 esecutiva ai sensi di legge;

3° di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire è l'assistenza e consulenza legale di supporto all'Ufficio Tecnico Comunale a seguito di formale **atto di diffida e formale istanza di immediata sospensione cautelativa dei lavori, riesame in autotutela del titolo, inibizione di ulteriori interventi funzionali** all'impianto, pervenuto in data 20.10.2026 con prot. n. 16099;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico di consulenza legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola;
- la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs 36/2023;
- il contratto sarà stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023 mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio;

4° di approvare il compenso indicato nel disciplinare di incarico, pervenuto in data 22.10.2026 con prot. n. 16201;

5° di conferire, pertanto, incarico di assistenza e consulenza legale nel procedimento formatosi a seguito di formale diffida, all'Avv. Laura Testa, con studio in Bergamo – Via Verdi n. 2/a, in quanto in possesso della professionalità ed esperienza necessarie all'espletamento dell'incarico, per un compenso pari a Euro 1.500,00, a cui vanno aggiunte le spese generali, la cassa e l'imposta per un importo complessivo di **Euro 2.188,68** (C.A. e IVA compresi);

6° di approvare il disciplinare di incarico regolante i rapporti tra il Comune di La Valletta Brianza e il predetto avvocato che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

7° di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 2.188,68** (IVA compresa) trova imputazione al piano dei conti finanziario 01.11.1.103.10930.0 – Missione 1 programma 11 del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026;

8° di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2026;

9° di dare atto altresì che:

- a) a termini della sottosezione di programmazione denominata "Rischi corruttivi e trasparenza" (approvata con deliberazione della giunta comunale n. 36 in data 27.03.2026) facente parte del PIAO 2026-2028, le misure di prevenzione previste per il processo/procedimento afferente all'area oggetto del presente provvedimento sono state attuate;
- b) vengono rispettati gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e dalla sottosezione di programmazione del PIAO 2026-2028 denominata "Rischi corruttivi e trasparenza";

10° di dare atto che la presente ha efficacia immediata dal momento dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 18.08.2000 n. 267 e viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, in elenco, per 10 giorni ai fini della generale conoscenza.

11° di dare atto altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

DETERMINAZIONE N.475 DEL 26-10-2026

OGGETTO: DIFFIDA AL COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO ILIAD S.P.A. IN LOCALITA' ROVAGNATE - VIA GIOVANNI XXIII INCARICO PER ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN FAVORE DELL'AVVOCATO TESTA CON STUDIO IN BERGAMO

Dare atto che le determinazioni:

- hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

- sono poi pubblicate all'albo pretorio per dieci giorni.

Il Responsabile del Servizio
CAIMI HERMES

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.